

News fiscale del 09.06.2026

IVA E SPONSORIZZAZIONI “IN CAMBIO MERCE”: NUOVO QUADRO DOPO IL D.L. 38/2026

Premessa e richiamo alla news del 13.01.2026

Con la news fiscale del 13.01.2026 era stato segnalato il primo intervento della Legge di Bilancio 2026 sulla base imponibile IVA delle operazioni permutative: per le permutate, incluse le sponsorizzazioni tecniche o “in cambio merce”, il riferimento al valore normale era stato sostituito da un criterio fondato sui costi riferibili alle cessioni o prestazioni rese.

Successivamente è intervenuto l’art. 1 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, poi convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88. La disciplina oggi vigente non coincide più con quella illustrata a gennaio: il criterio principale è ora **il valore monetario dei beni e dei servizi determinato dal contratto**, con un limite minimo rappresentato dall’ammontare complessivo dei costi riferibili alle operazioni eseguite da ciascuna parte.

La modifica è di particolare interesse per ASD, SSD, Federazioni sportive e sponsor, perché consente di riallineare, nella maggior parte dei casi, il valore IVA al valore pattuito nell’accordo commerciale, evitando che il costo sostenuto diventi automaticamente l’unica base imponibile. Resta però essenziale che il valore contrattuale sia espresso in modo chiaro e che i costi siano documentabili.

Il nuovo criterio di determinazione della base imponibile IVA

L’art. 1 del D.L. 38/2026 ha modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/1972, prevedendo che, per le operazioni permutative e per le operazioni effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, la base imponibile IVA:

- è determinata **prioritariamente dal valore monetario dei beni e dei servizi stabilito contrattualmente tra le parti**;
- **non può, in ogni caso, essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle prestazioni rese** da ciascun soggetto.

Viene, quindi:

- **superato**, per le operazioni permutative, **il riferimento al “valore normale”**, previsto fino al 31.12.2025;



- superata anche la soluzione, introdotta dalla L. 199/2025, che identificava la base imponibile direttamente con l'ammontare complessivo dei costi.

L'attuale disciplina si fonda su un **doppio parametro**:

1. **Valore contrattuale** come criterio principale e naturale di determinazione della base imponibile IVA;
2. **Costo complessivo** come **soglia minima inderogabile**, al di sotto della quale l'imponibile non può essere fissato.

Cronologia applicativa e decorrenza

La successione delle norme richiede attenzione, soprattutto per i contratti già in corso o rinnovati nel 2026. Di seguito una sintesi operativa.

Periodo / data	Regola applicabile	Effetto pratico	Retroattività/salvaguardia
Fino al 31.12.2025	Per le permutate la base imponibile era collegata al valore normale dei beni o servizi scambiati.	Le sponsorizzazioni in cambio merce erano generalmente valorizzate secondo parametri di mercato.	Regola previgente. I comportamenti anteriori restano salvaguardati.
Dal 01.01.2026	La L. 199/2025 aveva introdotto il criterio del valore determinato dall'ammontare complessivo dei costi riferibili alla singola cessione o prestazione.	La news del 13.01.2026 aveva illustrato il passaggio dal valore normale al criterio del costo.	Applicazione alle operazioni 2026 secondo la formulazione originaria; comportamenti conformi poi espressamente salvaguardati.
Dal 28.03.2026	Il D.L. 38/2026, nel testo originario, non modifica ancora il criterio dei costi, ma ne delimita la decorrenza alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 01.01.2026.	Il criterio dei costi non doveva essere esteso automaticamente ai contratti anteriori non rinnovati.	Salvaguardia dei comportamenti conformi alla L. 199/2025 fino all'entrata in vigore del decreto; esclusi rimborsi o rettifiche dell'IVA già liquidata.
Dal 23.05.2026	Con la L. 88/2026 di conversione, l'art. 13, comma 2, lett. d), è stato riscritto: valore monetario da contratto, comunque non inferiore ai costi.	Per i contratti stipulati o rinnovati dal 01.01.2026, il valore contrattuale è il criterio principale; i costi sono il limite minimo.	La nuova formulazione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 01.01.2026, ferma restando la salvaguardia dei comportamenti già adottati nel periodo



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER

			transitorio e l'esclusione di rimborsi o variazioni dell'imposta già liquidata.
--	--	--	---

Sponsorizzazioni "in cambio merce" e operazioni permutative

Nelle sponsorizzazioni tecniche o "in cambio merce", tipiche del settore sportivo:

- lo **sponsor** fornisce beni o servizi (ad es. abbigliamento sportivo, attrezzature, integratori, servizi vari);
- l'**ASD/SSD o la Federazione Sportiva Nazionale** eroga, in cambio, prestazioni pubblicitarie (es. esposizione del marchio, comunicazione istituzionale, visibilità su divise, striscioni, canali social, ecc.).

Ai **fini IVA**, anche alla luce della nuova disciplina:

- si configura una **operazione permutativa** ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/1972;
- permangono **due operazioni autonome e distinte**:
 - cessione/prestazione resa dallo **sponsor**;
 - prestazione pubblicitaria resa dall'**ASD/SSD/FSN**;
- **entrambi i soggetti** sono tenuti ad emettere fattura per la propria prestazione, applicando:
 - la corretta **aliquota IVA**;
 - la **base imponibile determinata secondo il binomio "valore contrattuale – soglia minima di costo"**.

In pratica:

- la fattura dello sponsor avrà un imponibile pari al **valore monetario** concordato per i beni/servizi forniti, purché non inferiore al **costo complessivo** relativo a tali beni/servizi;
- la fattura dell'ASD/SSD/FSN avrà un imponibile pari al **valore monetario** delle prestazioni pubblicitarie pattuite, purché non inferiore all'ammontare complessivo dei costi effettivamente riferibili alla prestazione pubblicitaria resa, determinati con criteri oggettivi, coerenti e documentabili.

Individuazione dei costi rilevanti ai fini della soglia minima

I costi non rappresentano più, di per sé, la base imponibile obbligatoria, ma mantengono una **funzione decisiva quale soglia minima**. Devono quindi essere individuati con criteri ragionevoli e conservati a supporto della fatturazione.

- **Costi diretti**: acquisto o produzione dei beni forniti, personalizzazioni, grafiche, stampe, materiali,



servizi esterni direttamente collegati alla prestazione.

- **Costi indiretti imputabili:** quote di costi amministrativi, personale, struttura, gestione degli impianti o altri oneri generali, da ripartire con criteri oggettivi e costanti quando effettivamente riferibili all'operazione.
- **Oneri accessori:** trasporto, consegna, installazione, packaging, attività tecniche e ulteriori spese necessarie all'esecuzione della fornitura o della prestazione.

Per gli enti sportivi è opportuno predisporre un prospetto interno che colleghi il valore della prestazione pubblicitaria ai costi sostenuti e alle attività concretamente rese, evitando valorizzazioni meramente simboliche o non documentabili.

Rapporto tra valore civilistico e valore IVA

La nuova impostazione del D.L. 38/2026 mira a:

- **allineare** il più possibile:
 - il **valore civilistico** (quello indicato nei contratti e nei bilanci) e
 - il **valore ai fini IVA**;
- ridurre il rischio di disallineamenti sistematici tra corrispettivi contrattuali e imponibile IVA.

Tuttavia, permangono possibili profili critici, in particolare quando:

- il valore contrattuale pattuito tra le parti **risulti inferiore ai costi effettivi** sostenuti da una delle parti;
- vi siano **differenze di criterio** nella determinazione e imputazione dei costi;
- l'Amministrazione finanziaria contesti la **congruità del valore contrattuale** rispetto ai costi documentati.

In tali casi, il soggetto interessato dovrà **adeguare la base imponibile almeno al livello dei costi complessivi** riferibili alla prestazione resa. Potrà rendersi necessario, in sede contrattuale, prevedere **clausole di conguaglio** per gestire le eventuali differenze tra valore contrattuale, costi effettivi e conseguente trattamento IVA.

Profili specifici per il settore sportivo

Resta ferma, ai fini delle imposte dirette, la presunzione prevista dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021 per le sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche entro il limite annuo complessivo di euro 200.000, con riferimento alla natura pubblicitaria e all'inerenza della spesa in capo al soggetto erogante.

La presunzione opera ai fini delle imposte sui redditi e non incide autonomamente sul diritto alla



detrazione IVA, che resta disciplinato dagli artt. 19 e seguenti del DPR 633/1972.

Conclusioni operative

Il nuovo assetto introdotto dal D.L. 38/2026:

- riconosce **centralità al valore contrattuale** nella determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutative e, quindi, delle sponsorizzazioni “in cambio merce”;
- impone, al contempo, il **rispetto di una soglia minima** fondata sui **costi complessivi** riferibili alle prestazioni rese da ciascuna parte;
- può contribuire a ridurre i margini di contenzioso sulla determinazione dell’imponibile, a condizione che il valore contrattuale e i costi riferibili siano adeguatamente documentati.

Si raccomanda a tutte le affiliate di:

- **riesaminare i contratti di sponsorizzazione in corso;**
- **aggiornare la contrattualistica standard** per le nuove operazioni;
- **organizzare la rilevazione e la conservazione dei costi** con modalità strutturate e documentabili, al fine di assicurare il pieno e corretto recepimento della disciplina vigente in materia di IVA sulle sponsorizzazioni “in cambio merce”.

